

**Assessore all'Urbanistica, ambiente
e Lavori Pubblici**

Via J. Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202 - Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Egregio Signor
Cons. ROBERTO BOMBARDA
Gruppo Consiliare Verdi e Democratici
Per l'Unione
Consiglio Provinciale
S E D E
e, p.c.

Trento, 18 aprile 2008
Prot. n.558/08-A020

Egregio Signor
LORENZO DELLAI
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
S E D E

Egregio Signor
DARIO PALLAORO
Presidente del Consiglio provinciale
S E D E

Oggetto: **risposta all'interrogazione n. 3089.**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente l'assenso alla realizzazione di un edificio agricolo nel S. I. C. IT 3120149, si comunica quanto segue.

L'edificio in parola sembra possa riferirsi al deposito agricolo realizzato sulla pp. ff. 42-43-44-46 in CC. di Noriglio.

La condizione positiva di non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (art. 10, comma 4 della LP. 10/2004) era stata confermata, trattandosi di area non interessata da Habitat o da specie richiamati dalla Direttiva europea 92/43CEE. Infatti, se la superficie circostante al terreno di costruzione poteva ricondursi al codice delle praterie seminaturali su substrato calcareo, pienamente assimilabile a quello elencato con il n. 6210 nell'Allegato A della Direttiva, il sedime direttamente interessato era costituito da un'area in parte sterrata ed in parte coltivata a vigneto intensivo.

In questo senso deve essere interpretato il significato della locuzione "contesto fortemente antropizzato", impiegato nella nota n. 1449 del 18 maggio 2006 dell'allora Servizio Parchi e Conservazione della Natura. Il giudizio sintetico che ne era derivato si riconduceva pertanto all'evidente ininfluenza delle opere sui profili di conservazione del S. I. C..

La costruzione realizzata non pregiudica in alcun modo la tutela delle valenze compositive e strutturali dei prati magri adiacenti, né impedisce i movimenti della fauna in genere, alla quale rimangono garantite tanto nel versante quanto nelle adiacenze dell'edificio, le normali facoltà di spostamento, di nutrizione e di riproduzione che preesistevano alla costruzione.

In ragione dei chiarimenti di cui sopra, non emerge dunque alcuna necessità di sospensione dei lavori e si ritiene altresì di non dover impartire, alcuna forma di mitigazione e tanto meno di compensazione.

Sotto il profilo ambientale non si riconosce pertanto la sussistenza di reali danneggiamenti al S.I.C., in conseguenza della costruzione di cui si tratta. Viene dunque meno qualsiasi necessità di ripristinare i luoghi.

Cordiali saluti.

Mauro Gilmozzi